



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n° 118 del 7 Febbraio 2018

1. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

Si rimette in allegato il Comunicato Ufficiale nr.37/TFN del 31.01.2018.

2. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 5 febbraio 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE;
- Avv. Anna	PIANE	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO nr. 54 della società A.S.D. CALCIO GALLICO CATONA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 106 del 18.01.2018 (ammenda € 700,00 e squalifica del campo di gioco per DUE gare).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentiti il legale ed il rappresentante della Società reclamante;

RILEVA

il Giudice di primo grado irrogava le sanzioni di cui in epigrafe alla società Calcio Gallico Catona per avere a fine gara (*Calcio Gallico Catona – Calcio Acri del 15.1.18*) propri sostenitori, entrati abusivamente all'interno dei locali spogliatoi, bloccato l'arbitro ed uno di questi colpito lo stesso con "tre forti schiaffi al lato destro tra orecchio e guancia provocandogli rossore e dolore al volto " mentre gli altri gli rivolgevano parole offensive e minacciose; per avere, inoltre, impedito ad uno degli assistenti arbitrali di entrare nello spogliatoio, spintonandolo, tentando di colpirlo e rivolgendogli offese e minacce; per avere successivamente altri sostenitori della suddetta società fatto ingresso negli

spogliatoi e uno di questi tentato di colpire il citato assistente arbitrale con uno schiaffo non riuscendovi perché bloccato dal presidente della società Calcio Gallico Catona; lo attingeva, tuttavia, con uno sputo al volto e gli rivolgeva frasi offensive e minacciose mentre altri tentavano di colpirlo con calci e schiaffi non riuscendovi per il fattivo comportamento sempre del Presidente della società Calcio Gallico Catona. L'arbitro, una volta in sede, si recava presso il Pronto Soccorso di Catanzaro dove gli veniva diagnosticata contusione cranica con prognosi di quattro giorni. La reclamante impugna le sanzioni di cui in epigrafe adducendo che i fatti sono stati riportati in maniera contraddittoria e inverosimile dall'arbitro della gara e dal suo assistente. Il Gallico Catona intende far rilevare l'impossibilità che un solo soggetto, il Presidente della società, abbia potuto tenere testa ad un numero così corposo di aggressori per come riferito dagli ufficiali di gara. Assume al contrario che sia stato l'arbitro a rendersi responsabile di un comportamento imprudente per essersi addentrato oltre la porta della sua stanza posta immediatamente al termine del tunnel di ingresso negli spogliatoi oltreché minaccioso "manesco" nei confronti di un soggetto che protestava.

Nello specifico poi nega in particolare che l'arbitro abbia potuto subire tre forti schiaffi atteso che la Polizia intervenuta non ha ritenuto che dovesse far ricorso alle cure sanitarie e che lo stesso arbitro ha inteso recarsi, parecchie ore dopo l'accaduto, al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Catanzaro, il cui referto tra l'altro risulta in palese contraddizione con l'asserito evento lesivo subito.

Le ragioni della reclamante non meritano pregio in particolare laddove addebitano addirittura all'arbitro la responsabilità per i fatti avvenuti all'interno dello spogliatoio.

Sia l'arbitro che l'assistente hanno riportato i fatti in maniera puntuale ed esaustiva e, tra l'altro, non enfatizzando l'accaduto ma limitandosi ad una asciutta narrazione degli eventi.

Ritiene questo Collegio che i fatti per come riassunti denotano una particolare gravità e potenzialità lesiva ulteriore rispetto alle offese effettivamente arrecate. Non può, infatti, sottacersi che le aggressioni consumatesi nonché quelle tentate sono avvenute all'interno dello spogliatoio nel quale aveva fatto accesso un numero considerevole di soggetti ponendo in condizioni di pericolo gli ufficiali di gara.

Le sanzioni appaiono assolutamente commisurate ai fatti contestati ed accertati.

Il reclamo è, pertanto, da rigettare.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO nr.55 della società A.C. AMENDOLARA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 106 del 18.01.2018 (squalifica del calciatore D'ANGELO Domenico per CINQUE giornate effettive di gara).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

l'A.C. Amendolara impugna la sanzione inflitta al proprio calciatore D'Angelo Domenico reo di aver prima tentato il contatto fisico con un avversario e poi averlo sputato.

La reclamante chiede l'annullamento della sanzione o in via gradata una riduzione della stessa assumendo che il calciatore – che si trovava in una situazione di minorata difesa in quanto fatto oggetto di insulti e schiaffi da parte di tesserati avversari - ha agito esclusivamente per timore e comunque non ha sputato all'indirizzo dell'avversario.

I fatti ed il contesto in cui sono avvenuti sono riportati dal direttore di gara in modo puntuale e circostanziato e non possono essere posti in dubbio. Tuttavia, la reale entità dei fatti contestati legittimano una riduzione della squalifica a quattro giornate effettive di gara.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta a D'ANGELO Domenico a QUATTRO giornate effettive di gara e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO nr.56 della società A.S.D. TAVERNA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 110 del 25.01.2018 (squalifica del calciatore BENINCASA Sergio per TRE giornate effettive di gara).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della Società reclamante;

RILEVA

che dal rapporto dell'arbitro della gara A.S.D. Taverna - A.S.D. Stelle Azzurre SGF del 21/01/2018 risulta che, al 40' del II tempo, il calciatore Benincasa Sergio (Taverna) rivolgeva al direttore di gara frasi offensive e minacciose, venendo conseguentemente espulso.

Il Giudice Sportivo Territoriale, per i fatti suddetti, ha squalificato il Benincasa per tre gare effettive (cfr. C.U. n.110 del 25/01/2018 del Comitato Regionale Calabria).

L'A.S.D. Taverna nega decisamente che il proprio calciatore abbia rivolto al direttore di gara frasi offensive e minacciose, sostenendo che lo stesso abbia soltanto protestato in modo vibrato dopo avere subito una ammonizione ritenuta ingiusta.

Pertanto, chiede la revoca del provvedimento assunto in primo grado o, in subordine, la riduzione della sanzione.

Ritiene questa Corte che i fatti, per come narrati in maniera puntuale dall'arbitro, possono definirsi acclarati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto a sua firma (art.35, comma 1, punto 1.1, del C.G.S.).

Ritiene, inoltre, che la sanzione irrogata dal giudice di prime cure sia congrua ed adeguata ai fatti ascritti al calciatore Benincasa Sergio.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa

RECLAMO nr. 57 del signor ANELLO Antonino (A.S.D. Filadelfia Cup)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale nr. 39 del 18.01.2018 (squalifica per SETTE giornate effettive di gara).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

la sanzione che si impugna riviene dal rapporto dell'arbitro che riferisce come il signor Anello Antonino abbia al termine della gara (A.S.D. Real Pizzo – A.S.D. Filadelfia Cup del 13.1.2018) prima rivolto frasi razziste nei confronti del calciatore avversario Omar Fatty colpendolo con "un lieve calcetto" quindi minacciato i dirigenti della Real Pizzo.

Il reclamante chiede l'annullamento della sanzione o in via gradata una riduzione della stessa assumendo di non avere usato frasi razziste né espressioni irriguardose.

La vicenda, per come narrata dal direttore di gara, non può essere posta in dubbio in quanto riferita in maniera chiara, puntuale e circostanziata; le giustificazioni addotte in ricorso non appaiono meritevoli di pregio in quanto assolutamente generiche ma la reale entità dei fatti contestati legittimano una riduzione della squalifica a sei giornate effettive di gara.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica di ANELLO Antonino a SEI giornate effettive di gara e dispone restituirsi la tassa.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 37/TFN – Sezione Disciplinare (2017/2018)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Roberto Proietti **Presidente**; dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Ernesto Nicolai **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni si è riunito il 25.1.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

[82] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BEVILACQUA MARCO [all'epoca dei fatti tesserato quale Segretario Generale della Società Lupa Castelli Romani Srl ora SS Racing Club Roma Srl], LUCHETTI ALESSANDRO [Tesserato quale Segretario della Società ASD Virtus Nettuno], MASTRONE ANTONIO [Calciatore tesserato per la Società Lupa Castelli Romani Srl (ora SS Racing Club Roma Srl) nella ss 2015-2016 e per la Società ASD Virtus Nettuno nella SS 2016-2017], MAURO ALESSANDRO [Presidente e legale rappresentante della Società ASD Virtus Nettuno], RAMOLI RANIERO [all'epoca dei fatti tesserato quale Dirigente addetto alla segreteria della Società Lupa Castelli Romani Srl ora SS Racing Club Roma Srl], ROSATO PIETRO [all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Lupa Castelli Romani Srl (ora SS Racing Club Roma Srl)], SOCIETÀ ASD VIRTUS NETTUNO E SS RACING CLUB ROMA SRL [già Lupa Castelli Romani Srl] - (nota n. 2710/1023 pfl6-17 GP/GT/ag del 9.10.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 9 ottobre 2017, con udienza fissata al 25.1.2018, la Procura Federale deferiva dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- **Marco Bevilacqua** (all'epoca dei fatti tesserato quale Segretario Generale della Società Lupa Castelli Romani Srl - ora SS Racing Club Roma Srl), per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del CGS, 40 comma 3 delle NOIF, nonché 7 e 16 dello Statuto Federale, per aver materialmente predisposto e inoltrato, unitamente a Raniero Romoli, la richiesta di tesseramento, avvenuto in data 11.09.2015 del giovane calciatore Mastrone Antonio, nato il 17.11.2001, in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale e, in particolare, non ricorrendo il requisito della residenza del nucleo familiare del calciatore nella Regione Lazio da almeno sei mesi prima del citato tesseramento; e per aver consentito il successivo irregolare utilizzo del predetto calciatore nelle fila della medesima Società Lupa Castelli Romani Srl (ora SS Racing Club Roma Srl) in n. 17 gare del Campionato Giovanissimi Nazionali per la stagione sportiva 2015/2016.

- **Alessandro Luchetti** (tesserato quale Segretario della Società ASD Virtus Nettuno), per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del CGS, 40 comma 3 delle NOIF, nonché 7 e 16 dello Statuto Federale, per aver materialmente predisposto e inoltrato la richiesta di tesseramento, avvenuto in data 14.10.2016, del giovane calciatore Mastrone Antonio, nato il 17.11.2001, in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale e, in particolare, non ricorrendo il requisito della residenza del nucleo familiare del calciatore nella Regione Lazio da almeno sei mesi prima del citato tesseramento; e per aver consentito il successivo irregolare utilizzo del predetto calciatore nelle fila della medesima Società ASD Virtus Nettuno, in n. 17 gare del Campionato Allievi Regionali Fascia B per la stagione sportiva 2016/2017.

- **Antonio Mastrone** (calciatore tesserato per la Società Lupa Castelli Romani Srl - ora SS Racing Club Roma Srl nella SS 2015/2016 e per la Società ASD Virtus Nettuno nella SS 2016/2017):

a) per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del CGS, 40 comma 3 delle NOIF, nonché 7 e 16 dello Statuto Federale, per aver richiesto e ottenuto, quale calciatore nato il 17.11.2001, il tesseramento per la stagione sportiva 2016/2017, avvenuto in data 14.10.2016, in favore della Società ASD Virtus Nettuno, in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale e, in particolare, non ricorrendo il requisito della residenza del nucleo familiare del calciatore nella Regione Lazio da almeno sei mesi prima del citato tesseramento; e per aver preso parte, in posizione irregolare, nelle fila della medesima Società ASD Virtus Nettuno, in n. 17 gare del Campionato Giovanissimi Nazionali per la stagione sportiva 2015/2016.

b) per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del CGS, 40 comma 3 delle NOIF, nonché 7 e 16 dello Statuto Federale, per aver richiesto e ottenuto, quale calciatore nato il 17.11.2001, il tesseramento per la stagione sportiva 2015/2016, avvenuto in data 11.09.2015, in favore della Società Lupa Castelli Romani Srl (ora SS Racing Club Roma Srl), in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale e, in particolare, non ricorrendo il requisito della residenza del nucleo familiare del calciatore nella Regione Lazio da almeno sei mesi prima del citato tesseramento; e per aver preso parte, in posizione irregolare, nelle fila della medesima Società Lupa Castelli Romani Srl (ora SS Racing Club Roma Srl), in n. 17 gare del Campionato Allievi Regionali Fascia B per la stagione sportiva 2016/2017.

- **Alessandro Mauro** (Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Virtus Nettuno), per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del CGS, 40 comma 3 delle NOIF, nonché 7 e 16 dello Statuto Federale, per aver richiesto e ottenuto il tesseramento, avvenuto in data 14.10.2016, del giovane calciatore Mastrone Antonio, nato il 17.11.2001, in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale e, in particolare, non ricorrendo il requisito della residenza del nucleo familiare del calciatore nella Regione Lazio da almeno sei mesi prima del citato tesseramento; e per aver consentito il successivo irregolare utilizzo del predetto calciatore nelle fila della medesima Società ASD Virtus Nettuno, in n. 17 gare del Campionato Allievi Regionali Fascia B per la stagione sportiva 2016/2017.

- **Raniero Ramoli** (all'epoca dei fatti tesserato quale Dirigente addetto alla segreteria della Società Lupa Castelli Romani Srl - ora SS Racing Club Roma Srl), per rispondere della violazione

degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del CGS, 40 comma 3 delle NOIF, nonché 7 e 16 dello Statuto Federale, per aver materialmente predisposto e inoltrato, unitamente a Bevilacqua Marco, la richiesta di tesseramento, avvenuto in data 11.09.2015 del giovane calciatore Mastrone Antonio, nato il 17.11.2001, in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale e, in particolare, non ricorrendo il requisito della residenza del nucleo familiare del calciatore nella Regione Lazio da almeno sei mesi prima del citato tesseramento; e per aver consentito il successivo irregolare utilizzo del predetto calciatore nelle fila della medesima Società Lupa Castelli Romani Srl (ora SS Racing Club Roma Srl) in n. 17 gare del Campionato Giovanissimi Nazionali per la stagione sportiva 2015/2016.

- **Pietro Rosato** (all'epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società Lupa Castelli Romani Srl - ora SS Racing Club Roma Srl), per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del CGS, 40 comma 3 delle NOIF, nonché 7 e 16 dello Statuto Federale, per aver richiesto ed ottenuto il tesseramento, avvenuto in data 11.09.2015 del giovane calciatore Mastrone Antonio, nato il 17.11.2001, in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale e, in particolare, non ricorrendo il requisito della residenza del nucleo familiare del calciatore nella Regione Lazio da almeno sei mesi prima del citato tesseramento; e per aver consentito il successivo irregolare utilizzo del predetto calciatore nelle fila della medesima Società Lupa Castelli Romani Srl (ora SS Racing Club Roma Srl) in n. 17 gare del Campionato Giovanissimi Nazionali per la stagione sportiva 2015/2016.

- **la Società ASD Virtus Nettuno** per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio Legale Rappresentante come sopra descritto, nonché a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del CGS, per il comportamento posto in essere dai propri tesserati BEVILACQUA, MASTRONE e RAMOLI come sopra descritto.

- **la Società SS Racing Club Roma Srl** (già Lupa Castelli Romani Srl), per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio Legale Rappresentante come sopra descritto, nonché a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del CGS, per il comportamento posto in essere dai propri tesserati Bevilacqua, Mastrone e Ramoli come sopra descritto.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, ha presentato una memoria difensiva soltanto la Società SS Racing Club Roma Srl (già Lupa Roma F.C. Srl) per il tramite del suo legale, Avv. Cesare Di Cintio, mediante la quale ha contestato gli addebiti mossi.

Il patteggiamento

Prima dell'inizio del dibattimento, la Procura Federale e i Signori Bevilacqua Marco, Luchetti Alessandro, Mastrone Antonio (rappresentato dal padre Mastrone Rodolfo), Mauro Alessandro, Rosato Pietro hanno depositato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Bevilacqua Marco, sanzione base inibizione di mesi 3 (tre), diminuita di 1/3 pari a mesi 1 (uno), sanzione finale inibizione di mesi 2 (due); per il Sig. Luchetti Alessandro, sanzione base inibizione di mesi 4 (quattro), diminuita di 1/3 pari a mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci), sanzione finale inibizione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti); per il Sig. Mastrone

Antonio, sanzione base squalifica di 4 (quattro) giornate, diminuita di 1/3 pari a 1 (uno) giornata, sanzione finale squalifica di giornate 3 (tre); per il Sig. Mauro Alessandro, sanzione base inibizione di mesi 6 (sei), diminuita di 1/3 pari a mesi 2 (due), sanzione finale inibizione di mesi 4 (quattro); per il Sig. Rosato Pietro, sanzione base inibizione di mesi 4 (quattro), diminuita di 1/3 pari a mesi 1 (uno), sanzione finale inibizione di mesi 3 (tre).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta e ritenuta congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Il TFN-SD, rilevato che prima dell'inizio del dibattimento i Signori Bevilacqua Marco, Luchetti Alessandro, Mastrone Antonio (rappresentato dal padre Mastrone Rodolfo), Mauro Alessandro, Rosato Pietro hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata; visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclude la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione finale indicata risulta congrua. Comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Il procedimento è proseguito per i deferiti per Ramoli Raniero, per ASD Virtus Nettuno, per SS Racing Club Roma Srl.

Il dibattimento

In merito ai deferiti Ramoli Raniero, ASD Virtus Nettuno e SS Racing Club Roma già Lupa Castelli Romani Srl, si è aperto il dibattimento ed il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l'integrale accoglimento dell'atto di deferimento e per l'irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Ramoli Raniero l'inibizione per mesi 4 (quattro); nei confronti della

Società ASD Virtus Nettuno, l'ammenda di € 2.000,00 (euro duemila/00); nei confronti della Società SS Racing Club Roma Srl (già Lupa Castelli Romani Srl), l'ammenda di € 10.000,00 (euro diecimila/00).

Nessuno è comparso per i suddetti deferiti.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Il deferimento trae spunto dall'attività d'indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 1023 pf 16/17, avente ad oggetto: *"Accertamenti in merito ad una possibile violazione dell'art. 40, comma 3 NOIF con riferimento, SS 2015/2016, del calciatore Antonio Mastrone per la Società Lupa Castelli Romani (oggi SS Racing Club Roma) Lega Pro, ed al successivo tesseramento, SS 2016/2017, dello stesso calciatore per la Società ASD Virtus Nettuno (1^ Ctg)"*.

Preliminarmente, il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva che l'ASD Virtus Nettuno non esiste più in ambito Federale, e che pertanto non è possibile procedere nei suoi riguardi.

In merito alla posizione dei deferiti SS Racing Club Roma e Raniero Ramoli, si osserva quanto segue: dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, dai documenti in atti e dai verbali di audizione è emerso che il giovane calciatore Antonio Mastrone risiedeva nel Comune di Pescina (Aquila) e che in data 7 Settembre 2015 lo stesso giovane calciatore trasferiva formalmente la propria residenza nel Comune di Roma. In data 11 Settembre 2015 il Signor Antonio Mastrone si tesserava con la Società Lupa Castelli Romani Spa (oggi SS Racing Club Roma Srl) ed in data 14 Ottobre 2016 si tesserava con vincolo definitivo con la Società ASD Virtus Nettuno.

In base ai fatti sopra narrati, emerge quindi che il Signor Mastrone, è stato tesserato per due Società ubicate nella Regione Lazio. Sia la SS Racing Club Roma, che la ASD Virtus Nettuno hanno infatti la loro sede nella Provincia di Roma (facente parte della Regione Lazio), e tale sede è confinante con Pescina (Provincia di l'Aquila, facente parte della Regione Abruzzo). Le due provincie si trovano pertanto ubicate in due regioni diverse e tra loro confinanti.

Per tali ragioni, a giudizio del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il Signor Mastrone, ai sensi dell'articolo 40, III° comma delle NOIF, poteva essere regolarmente tesserato per le Società in cui ha poi effettivamente svolto la propria attività di calciatore dilettante, in quanto la residenza originaria del calciatore si trovava comunque in una Provincia ubicata in una Regione confinante con quella ove hanno sede le due Società nelle quali il giovane calciatore è stato tesserato. Ad ulteriore conferma di quanto sopra detto, anche il Comitato Regionale Lazio non ha mai segnalato alcuna irregolarità in merito al tesseramento in questione. Per tali ragioni, alcun comportamento antiregolamentare può essere ascritto nei riguardi del Signor Antonio Mastrone e di conseguenza nei riguardi degli altri due deferiti Signor Raniero Ramoli e SS Racing Club Roma Srl non possono essere ritenuti responsabili di alcuna violazione in merito al tesseramento del giovane giocatore.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Bevilacqua Marco, inibizione di mesi 2 (due);
- per il Sig. Luchetti Alessandro, sanzione inibizione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti);
- per il Sig. Mastrone Antonio, squalifica di giornate 3 (tre), da scontarsi in gare ufficiali;
- per il Sig. Mauro Alessandro, inibizione di mesi 4 (quattro);
- per il Sig. Rosato Pietro, inibizione di mesi 3 (tre).

Dichiara di non doversi procedere nei confronti della ASD Virtus Nettuno, e respinge il deferimento proposto nei confronti del Signor Raniero Romoli e della SS Racing Club Roma Srl, prosciogliendoli da ogni addebito.

(100) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PANARELLO SALVATORE(Dirigente della Scuola Portieri Individuale “Numero Uno Xtreme”), COZZUPOLI NATALE(Dirigente Tesserato nella stagione sportiva 2016-2017 per la Società Reggiomediterranea), CAPUTO CARMINE(Tesserato in qualità di calciatore per la stagione sportiva 2016-2017 per la Società AC Locri), CATANIA GIOIA (Tesserato per la stagione sportiva 2016-2017 in qualità di Dirigente per la Società ASD Pol. Molochiese), FURFARO FABIO(Tesserato in qualità di calciatore per la stagione 2016-2017 per la Società ASD Pol. Laureanese), BOUTHAR ANEL (Tesserato in qualità di calciatore per la stagione 2016-2017 per la Società ACR Messina Srl), GALANO ALESSANDRO(Tesserato in qualità di calciatore per la stagione 2016-2017 per la Società ASD Audax Ravagnese), D’AGOSTINO EMANUELE(Tesserato in qualità di calciatore per la stagione 2016-2017 per la Società ASD Pol. Molochiese), ALFANO ANTONIO (Tesserato in qualità di calciatore per la stagione 2016-2017 per la Società USD Panormus Srl), DI MARZIO CARMELO (Tesserato in qualità di calciatore per la stagione 2016-2017 per la Società ACR Messina Srl), ROMEO GIUSEPPE(Tesserato in qualità di calciatore per la stagione 2016-2017 per la Società Catanzaro Calcio 2011 Srl), CUTULI PIETRO (Tesserato in qualità di calciatore per la stagione 2016-2017 per la Società ASD Pol. Laureanese), CHILÀ ANTONIO (Tesserato in qualità di calciatore per la stagione 2016-2017 per la Società ASD Bernardino Cordova), RANDO SAMUELE(Tesserato in qualità di calciatore per la stagione 2016-2017 per la Società ASD Bernardino Cordova), CAPRETTI MICHELE ANGELO (Tesserato in qualità di calciatore per la stagione 2016-2017 per la Società ASD Bernardino Cordova), PERRELLI RENATO(Tesserato in qualità di calciatore per la stagione 2016-2017 per la Società ASD Calcio Cittanovese), SPINELLA EDY (Tesserato in qualità di calciatore per la stagione 2016-2017 per la Società URBS Reggina 1914 Srl), SCARPELLO ANTONIO(Tesserato in qualità di calciatore per la stagione 2016-2017 per la Società ASD Real Melicucco), MINICUCCI MANUEL(Tesserato in qualità di calciatore per la stagione 2016-2017 per la Società ASD Bocale Calcio Admo), SOCIETÀACR MESSINA SRL, ASD POL. LAUREANESE, ASD BOCALE CALCIO ADMO, ASD AUDAX RAVAGNESE, ASD REGGIOMEDITERRANEA, ASD BERNARDINO CORDOVA, ASD REAL MELICUCCO, URBS REGGINA 1914 SRL, CATANZARO CALCIO 2011 SRL, ASD CALCIO CITTANOVESE, ASD ASISPORT TAURIANOVA, US PALMESE - (nota n. 3981/1281 pf16-17 GP/CS/gb del 13.11.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 13 novembre 2017, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare:

- Il Signor **Salvatore Panarello** (nella qualità di Dirigente della Scuola Portieri Individuale “Numero Uno Xtreme”), per rispondere della violazione del combinato disposto di cui agli articoli 1bis comma 1 e 5 del CGS e 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi sostituito

integralmente dall'art. 28 Nuovo Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico) in relazione al punto 2.6 (titolato Raduno Giovani Calciatori) del C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2016/2017, e successivo C.U. n. 1 del 1.07.2017 per la stagione sportiva 2017-2018, per aver svolto attività rilevante per l'Ordinamento Federale quale organizzatore, unitamente al tesserato FIGC Signor Falliti Cosimo, di un provino-stage riservato a giovani tesserati nati dal 1999 al 2005 che si è svolto nei giorni 30 giugno e 1 luglio 2017 presso lo stadio "Ciccio Cozza" in località Longhi – Bovetto Valanidi – Reggio Calabria, in assenza delle necessarie garanzie spettanti ai giovani calciatori partecipanti in relazione a tale evento, nonché in assenza delle necessarie autorizzazioni degli Organi Federali territorialmente competenti, finalizzato al conseguimento di un vantaggio di natura economica.

- Il Signor **Natale Cozzupoli** (nella qualità di Dirigente tesserato per la Società Reggiomediterranea), per rispondere della violazione dell'art. 1bis comma 1 del CGS e dell'art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi sostituito integralmente dall'art. 28 Nuovo Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico) in relazione al punto 2.6 (titolato Raduno Giovani Calciatori) del C.U. n. 1 dell'1.07.2016 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2016/2017, e successivo C.U. n. 1 dell'1.07.2016 per la stagione sportiva 2017-2018, per avere fattivamente partecipato, in qualità di istruttore, allo stage-raduno organizzato dalla Scuola Portieri Individuale Xtreme, che si è svolto nei giorni 30 giugno e 1 luglio 2017 presso lo stadio "Ciccio Cozza" in località Longhi – Bovetto Valanidi – Reggio Calabria, riservato a giovani tesserati nati dal 1999 al 2005, in assenza delle necessarie garanzie spettanti ai giovani calciatori partecipanti in relazione a tale evento, nonché in assenza delle necessarie autorizzazioni degli Organi Federali territorialmente competenti.

- Il Signor **Carmine Caputo** (nella qualità di calciatore tesserato per la Società AC Locri), per rispondere della violazione dell'art. 1bis comma 1 del CGS e dell'art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi sostituito integralmente dall'art. 28 Nuovo Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico) in relazione al punto 2.6 (titolato Raduno Giovani Calciatori) del C.U. n. 1 dell'1.07.2016 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2016/2017, e successivo C.U. n. 1 dell'1.07.2016 per la stagione sportiva 2017-2018, per avere fattivamente partecipato, in qualità di istruttore, allo stage-raduno organizzato dalla Scuola Portieri Individuale "Numero Uno Xtreme", che si è svolto nei giorni 30 giugno e 1 luglio 2017 presso lo stadio "Ciccio Cozza" in località Longhi – Bovetto Valanidi – Reggio Calabria, riservato a giovani tesserati nati dal 1999 al 2005, in assenza delle necessarie garanzie spettanti ai giovani calciatori partecipanti in relazione a tale evento, nonché in assenza delle necessarie autorizzazioni degli Organi Federali territorialmente competenti.

- La Signora **Catania Gioia** (nella qualità di Dirigente per la Società ASD Pol. Molochiese), per rispondere della violazione dell'art. 1bis comma 1 del CGS e dell'art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi sostituito integralmente dall'art. 28 Nuovo Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico) in relazione al punto 2.6 (titolato Raduno Giovani Calciatori) del C.U. n. 1 dell'1.07.2016 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2016/2017, e successivo C.U. n. 1 dell'1.07.2016 per la stagione sportiva 2017-2018, per aver omesso ogni necessario e dovuto controllo sulla regolarità dello stage-raduno organizzato dalla Scuola

Portieri Individuale “Numero Uno Xtreme”, che si è svolto nei giorni 30 giugno e 1 luglio 2017 presso lo stadio “Ciccio Cozza” in località Longhi – Bovetto Valanidi – Reggio Calabria, riservato a giovani tesserati nati dal 1999 al 2005, in assenza delle necessarie autorizzazioni degli Organi Federali territorialmente competenti, così favorendo la partecipazione al predetto evento dei giovani calciatori Cedro Rocco e D’Agostino Emanuele e, comunque, privi delle necessarie garanzie loro spettanti in relazione a tali eventi.

- I Signori **Fabio Furfaro, Anei Bouthar, Alessandro Galano, Emanuele D’agostino, Antonio Alfano, Carmelo Di Marzio, Giuseppe Romeo, Pietro Cutuli, Antonio Chilà, Samuele Rando, Michele Angelo Capretti, Renato Perrelli, Edy Spinella, Antonio Scarpello** (nelle rispettive qualità di calciatori tesserati per Società affiliate alla FIGC) per rispondere della violazione dell’art. 1bis comma 1 del CGS e dell’art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi sostituito integralmente dall’art. 28 Nuovo Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico) in relazione al punto 2.6 (titolato Raduno Giovani Calciatori) del C.U. n. 1 dell’1.07.2016 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2016/2017, e successivo C.U. n. 1 dell’1.07.2016 per la stagione sportiva 2017-2018, per aver preso parte allo stage-raduno organizzato dalla Scuola Portieri Individuale “Numero Uno Xtreme”, che si è svolto nei giorni 30 giugno e 1 luglio 2017 presso lo stadio “Ciccio Cozza” in località Longhi – Bovetto Valanidi – Reggio Calabria, riservato a giovani tesserati nati dal 1999 al 2005, in assenza delle necessarie autorizzazioni degli Organi Federali territorialmente competenti nonché in assenza del necessario nulla-osta rilasciato dalle rispettive Società di appartenenza.

- Il Signor **Manuel Minicucci** calciatore tesserato per la Società ASD Bocale Calcio ADMO, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi sostituito integralmente dall’art. 28 Nuovo Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico) in relazione al punto 2.6 (titolato Raduno Giovani Calciatori) del Comunicato Ufficiale n. 1 del 1.07.2016 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2016-2017, e del successivo Comunicato n. 1 del 1.07.2017, stagione sportiva 2017-2018, per avere preso parte allo stage-raduno organizzato dalla Scuola Portieri Individuale “Numero Uno Xtreme”, che si è svolto nei giorni 30 giugno e 1 luglio 2017 presso lo Stadio “Ciccio Cozza” in località Longhi-Bovetto Valanidi – Reggio Calabria, riservato a giovani tesserati nati dal 1999 al 2005, in assenza delle necessarie autorizzazioni degli Organi Federali territorialmente competenti.

- Le Società **ACR Messina Srl, ASD Pol. Laureanese, ASD Bocale Calcio Admo, ASD Audax Ravagnese, ASD Reggiomediterranea, ASD Bernardino Cordova, ASD Real Melicucco, URBS Reggina 1914 Srl, Catanzaro Calcio 2011 Srl, ASD Calcio Cittanovese, AS Asisport Taurianova, US PALMESE** per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti imputabili ai propri tesserati.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, hanno presentato una memoria difensiva il Signor Salvatore Panarello, Carmine Caputo, Natale Cozzupoli, URB Reggina 1914 Srl, il Catanzaro Calcio 2011 Srl.

Il patteggiamento

Prima dell'inizio del dibattimento, la Procura Federale e i Signori Perrelli Renato e Catania Gioia, quest'ultimi a mezzo del nominato procuratore speciale, hanno depositato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Perrelli Renato, sanzione base squalifica di 1 (una) giornata, diminuita di 1/3, sanzione finale ammonizione con diffida; per la Signora Catania Gioia, sanzione base inibizione di giorni 60 (sessanta), diminuita di 1/3 pari a giorni 20 (venti), sanzione finale inibizione di giorni 40 (quaranta).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta e ritenuta congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Il TFN-SD, rilevato che prima dell'inizio del dibattimento i Signori Perrelli Renato e Catania Gioia hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata; visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione finale indicata risulta congrua.

Comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Il procedimento è proseguito per gli altri deferiti.

Il dibattimento

Alla riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, ha concluso per l'integrale accoglimento dell'atto di deferimento, richiedendo a carico dei deferiti l'irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Salvatore Panarello, 1 (uno) anno di inibizione; nei confronti del Signor Natale Cozzupoli, 3 (tre) mesi di inibizione; nei confronti del Signor Carmine Caputo 3 (tre) mesi di squalifica; 2 (due) giornate di squalifica nei confronti dei Signori

Fabio Furfaro, Anel Bouthar, Alessandro Galano, Emanuele D'Agostino, Antonio Alfano, Carmelo Di Marzio, Giuseppe Romeo, Pietro Cutuli, Antonio Chilà, Samuele Rando, Michele Angelo Capretti, Edy Spinella, Antonio Scarpello; 1 (una) giornata di squalifica nei confronti del Signor Manuel Minicucci; nei confronti delle Società ACR Messina Srl, € 150,00 (euro centocinquanta/00) di ammenda, nei confronti della ASD Pol. Laureanese, € 150,00 (euro centocinquanta/00) di ammenda, nei confronti della ASD Bocale Calcio Admo, € 300,00 (euro trecento/00) di ammenda, nei confronti della ASD Audax Ravagnese, € 150,00 (euro centocinquanta/00) di ammenda, nei confronti della ASD Reggiomediterranea, € 600,00 (euro seicento) di ammenda, nei confronti della ASD Bernardino Cordova, € 150,00 (euro centocinquanta/00) di ammenda, nei confronti della ASD Real Melicucco, € 150,00 (euro centocinquanta/00) di ammenda, nei confronti della URBS Reggina 1914 Srl, € 150,00 (euro centocinquanta/00) di ammenda, nei confronti del Catanzaro Calcio 2011 Srl, € 150,00 (euro centocinquanta/00) di ammenda, nei confronti della ASD Calcio Cittanovese, € 150,00 (euro centocinquanta/00) di ammenda, nei confronti della AS Asisport Taurianova, € 150,00 (euro centocinquanta/00) di ammenda, nei confronti della US Palmese, € 600,00 (euro seicento/00) di ammenda.

Sono altresì comparsi i difensori dei deferiti Natale Cozzupoli, Carmine Caputo, ASD Bernardino Cordova, URBS Reggina 1914 Srl, Catanzaro Calcio 2011 Srl, ASD Calcio Cittanovese e della US Palmese, i quali hanno insistito nella richiesta di proscioglimento dei loro assistiti da ogni addebito.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Il deferimento trae spunto dall'indagine relativa al procedimento disciplinare n. 1281 pf 16-17 avente ad oggetto: *“Organizzazione di provini, da parte di presunti tesserati, senza le prescritte autorizzazioni del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC”* - Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 22.06.2017.

In via preliminare si osserva che la notifica dell'atto di deferimento e dell'atto di convocazione nei riguardi del deferito Edy Spinella non si è perfezionata. Di conseguenza non è procedibile il deferimento sia nei riguardi del Signor Spinella, che nei confronti della Reggina 1914 Srl, in quanto la posizione di quest'ultima Società risulta direttamente connessa a quella del proprio tesserato, che non può pertanto essere giudicato nel rispetto del principio del pieno contraddittorio.

Sempre in via preliminare, deve essere stralciata la posizione della US Palmese, in quanto è collegata con la posizione del proprio allenatore Signor Antonio La Serra, attualmente sottoposto al giudizio della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico.

Nel merito, in relazione alla posizione degli altri deferiti si rileva che dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, dai documenti prodotti, risulta raggiunta la piena prova in merito ai fatti ed a tutte le violazioni regolamentari contestate ai deferiti dalla Procura Federale. È pertanto possibile ritenere oltre ogni ragionevole dubbio, che i deferiti sono pienamente responsabili del comportamento antiregolamentare contestato nel deferimento in esame. Più nello specifico,

da una disamina delle singole posizioni assunte dai deferiti nella fattispecie in questione, è possibile osservare quanto segue:

Il Signor Salvatore Panarello ha effettivamente organizzato un provino-stage riservato a giovani tesserati nati dal 1999 al 2005 che si è svolto nei giorni 30 giugno e 1 luglio 2017 presso lo stadio "Ciccio Cozza" in località Longhi – Bovetto Valanidi – Reggio Calabria, in assenza delle necessarie garanzie spettanti ai giovani calciatori partecipanti a tale evento, e in assenza delle necessarie autorizzazioni rilasciate dagli Organi Federali territorialmente competenti;

Il Signor Carmine Caputo ha effettivamente partecipato, in qualità di istruttore, allo stage-raduno organizzato dalla Scuola Portieri Individuale "Numero Uno Xtreme", che si è svolto nei giorni 30 giugno e 1 luglio 2017 presso lo stadio "Ciccio Cozza" in località Longhi – Bovetto Valanidi – Reggio Calabria, riservato a giovani tesserati nati tra il 1999 e il 2005, in assenza delle garanzie spettanti ai giovani calciatori partecipanti a tale evento, e in assenza delle necessarie autorizzazioni rilasciate dagli Organi Federali territorialmente competenti. Le memorie depositate dai difensori del Signor Caputo non hanno fornito alcun elemento utile a dimostrare l'estraneità del suddetto deferito in relazione ai fatti contestati. Il Signor Caputo, al fine di salvaguardare la proprio posizione di tesserato ed evitare di porre in essere un comportamento antiregolamentare, avrebbe dovuto pretendere dagli organizzatori di poter visionare le autorizzazioni rilasciate dagli Organi competenti in merito allo svolgimento dell'evento in questione.

Per il Signor Natale Cozzupoli valgono le stesse considerazioni svolte per il Signor Carmine Caputo.

Anche i Signori Fabio Furfaro, Anei Bouthar, Alessandro Galano, Emanuele D'Agostino, Antonio Alfano, Carmelo Di Marzio, Giuseppe Romeo, Pietro Cutuli, Antonio Chilà, Samuele Rando, Michele Angelo Capretti, Antonio Scarpello, Manuel Minicucci hanno partecipato in modo irregolare al suddetto stage-raduno. Si osserva che anche i suddetti tesserati, al fine di evitare qualsiasi responsabilità a loro carico, avrebbero dovuto sincerarsi dell'effettivo rilascio delle autorizzazioni relative allo svolgimento dell'evento.

Quanto alle Società ACR Messina Srl, ASD Pol. Laureanese, ASD Bocale Calcio Admo, ASD Audax Ravagnese, ASD Reggiomediterranea, ASD Bernardino Cordova, ASD Real Melicucco, Catanzaro Calcio 2011 Srl, ASD Calcio Cittanovese, AS Asisport Taurianova, risulta acclarata la loro responsabilità per il comportamento posto in essere dai propri tesserati con la relativa violazione prevista in tali casi dall'articolo 4 comma 2 del CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Perrelli Renato, sanzione della ammonizione con diffida;
- per la Signora Catania Gioia, sanzione della inibizione di giorni 40 (quaranta).

In accoglimento del deferimento proposto, irroga le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Salvatore Panarello anni 1 (uno) di inibizione; nei confronti del Signor Natale Cozzupoli mesi 3 (tre) di inibizione; nei confronti del Signor Carmine Caputo mesi 3 (tre) di squalifica; 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali, nei confronti dei Signori Fabio Furfaro, Anel

Bouthar, Alessandro Galano, Emanuele D'Agostino, Antonio Alfano, Carmelo Di Marzio, Giuseppe Romeo, Pietro Cutuli, Antonio Chilà, Samuele Rando, Michele Angelo Capretti, Antonio Scarpello; 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali, nei confronti del Signor Manuel Minicucci; nei confronti della Società ACR Messina Srl, € 150,00 (euro centocinquanta/00) di ammenda, nei confronti della ASD Pol. Laureanese, € 150,00 (euro centocinquanta/00) di ammenda, nei confronti della ASD Bocale Calcio Admo, € 300,00 (euro trecento/00) di ammenda, nei confronti della ASD Audax Ravagnese, € 150,00 (euro centocinquanta/00) di ammenda, nei confronti della ASD Reggiomediterranea, € 600,00 (euro seicento/00) di ammenda, nei confronti della ASD Bernardino Cordova, € 150,00 (euro centocinquanta/00) di ammenda, nei confronti della ASD Real Melicucco, € 150,00 (euro centocinquanta/00) di ammenda, nei confronti del Catanzaro Calcio 2011 Srl, € 150,00 (euro centocinquanta/00) di ammenda, nei confronti della ASD Calcio Cittanovese, € 150,00 (euro centocinquanta/00) di ammenda, nei confronti della AS Asisport Taurianova, € 150,00 (euro centocinquanta/00) di ammenda.

Dichiara improcedibile il deferimento nei confronti del Sig. Edy Spinella e della Società URB Reggina 1914 Srl.

Dichiara lo stralcio della posizione della US Palmese, rimettendo il procedimento nei riguardi della US Palmese a nuovo ruolo, con relativa sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 del CGS.

(103) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TARDELLA MARIA FRANCESCA (All'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SS Maceratese Srl dal 21.3.2016 al 24.11.2016), LIOTTI CLAUDIO (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società SS Maceratese Srl dal 2.5.2017 al 30.6.2017), SOCIETÀ SS MACERATESE SRL- (nota n.4059/38 pfl7-18 GC/GP/ac del 15.11.2017).

Il deferimento

Con provvedimento indicato in epigrafe il Procuratore Federale ha deferito avanti questo Tribunale: la Sig.ra Maria Francesca Tardella, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SS Maceratese Srl; il Sig. Claudio Liotti, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SS Maceratese Srl; la Società SS Maceratese Srl, per rispondere:

- la Sig.ra **Maria Francesca Tardella** e il Sig. **Claudio Liotti** nella loro qualità di dirigenti della Società SS Maceratese Srl, della violazione di cui all' art.1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'inosservanza dell'impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 1), lett. m) del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2016/2017, pubblicato con Comunicato Ufficiale n.368/A del 26.4.2016, per non aver fatto partecipare il Vice Delegato per la sicurezza della Società ad almeno uno degli incontri formativi di aggiornamento organizzati dalla Figc nei giorni 14-15 novembre 2016 e 29 maggio 2017;
- la Società **SS Maceratese Srl** per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art.4, comma 1, del CGS per l'operato dei suoi propri citati dirigenti.

Nel termine previsto i deferiti non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per la Sig.ra Maria Francesca Tardella: giorni 30 (trenta) di inibizione;
- per il Sig. Claudio Liotti: giorni 30 (trenta) di inibizione;
- per la Società SS Maceratese Srl: l'ammenda di € 20.000,00 (euro ventimila/00).

Nessuno è comparso per gli odierni deferiti.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Risulta infatti dalle segnalazioni della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi che la Società SS Maceratese Srl e, per essa i suoi dirigenti, non ha fatto partecipare il Vice Delegato per la sicurezza della Società ad almeno uno degli incontri formativi di aggiornamento organizzati dalla FIGC nei giorni 14-15 novembre 2016 presso lo Stadio "G. Meazza" di Milano e nel giorno 29 maggio 2017 presso la sede FIGC di Roma, come risulta in modo evidente, e peraltro non contestata, dagli atti depositati dalla Procura Federale.

Da tutto quanto sopra esposto deriva l'affermazione di responsabilità dei deferiti, a cui consegue la responsabilità diretta della Società da sanzionarsi secondo minimi edittali.

Il dispositivo

Per tali motivi il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, delibera di infliggere:

- per la Sig.ra Maria Francesca Tardella: giorni 30 (trenta) di inibizione;
- per il Sig. Claudio Liotti: giorni 30 (trenta) di inibizione;
- per la Società SS Maceratese Srl: l'ammenda di € 20.000,00 (euro ventimila/00).

(104) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASTORELLI ALFREDO (All'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Vicenza Calcio Spa), SOCIETÀ VICENZA CALCIO SPA- (nota n.4128/21 pf17-18 GC/GP/ac del 16.11.2017).

Il deferimento

Con provvedimento indicato in epigrafe il Procuratore Federale ha deferito avanti questo Tribunale: il Sig. **Alfredo Pastorelli**, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Vicenza Calcio Spa, per rispondere della violazione di cui all'art.1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'inosservanza dell'impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 1), lett. i), del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico di Serie B 2016/2017, pubblicato con Comunicato Ufficiale n.367/A del 26.4.2016, per non aver fatto partecipare un rappresentante della Società Vicenza Calcio Spa all'incontro sul tema della tutela della salute e della lotta al doping organizzato dalla FIGC e dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie B il giorno 28.3.2017;

- la Società **Vicenza Calcio Spa**, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art.4, comma 1, del CGS per l'operato del succitato dirigente.

Nel termine previsto i deferiti non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Alfredo Pastorelli: giorni 30 (trenta) di inibizione;
- per la Società Vicenza Calcio Spa: l'ammenda di € 40.000,00 (euro quarantamila/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Risulta infatti dalle segnalazioni della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi che la Società Vicenza Calcio Spa, e per essa il suo legale rappresentante, non ha fatto partecipare un proprio rappresentante all'incontro sul tema della tutela della salute e della lotta al *doping* organizzato dalla FIGC e dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie B il giorno 28.3.2017 presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, come risulta in modo evidente, e peraltro non contestata in questa sede, dagli atti depositati dalla Procura Federale.

Da tutto quanto sopra esposto deriva l'affermazione di responsabilità del legale rappresentante, a cui consegue anche la responsabilità diretta della Società, da sanzionarsi secondo minimi edittali.

Il dispositivo

Per tali motivi il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, delibera di infliggere:

- per il Sig. Alfredo Pastorelli: giorni 30 (trenta) di inibizione;
- per la Società Vicenza Calcio Spa: l'ammenda di € 40.000,00 (euro quarantamila/00).

(106) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CAVAGNA RENZO FAUSTO (All'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società AC Lumezzane Spa), SOCIETÀ AC LUMEZZANE SPA- (nota n.4230/47 pfi7-18 GC/GP/ac del 20.11.2017).

Il deferimento

Con provvedimento indicato in epigrafe il Procuratore Federale ha deferito avanti a questo Tribunale: il Sig. **Renzo Fausto Cavagna**, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società AC Lumezzane Spa; la Società AC Lumezzane Spa, per rispondere: il Signor Cavagna della violazione di cui all' art.1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'inosservanza dell'impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 1), lett. g e i) del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2016/2017, pubblicato con Comunicato Ufficiale n.368/A del 26.4.2016, per non aver fatto partecipare un rappresentante della Società AC Lumezzane Spa all'incontro sul tema del razzismo (lett. g della suddetta disposizione) e all'incontro sul tema della corruzione nel mondo del calcio e delle scommesse sportive (lett. i della suddetta disposizione) organizzati dalla FIGC il 27.3.2017;

- **la Società AC Lumezzane Spa**, della quale il Signor Cavagna era legale rappresentante all'epoca dei fatti, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art.4, comma 1, del CGS per l'operato del succitato dirigente.

Nel termine previsto i deferiti non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Renzo Fausto Cavagna: giorni 40 (quaranta)giorni di inibizione;
- per la Società AC Lumezzane Spa: l'ammenda di € 40.000,00 (euro quarantamila/00).

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Risulta infatti dalle segnalazioni della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi che la Società AC Lumezzane Spa e, per essa il suo legale rappresentante, non ha fatto partecipare un rappresentante della Società all'incontro sul tema del razzismo e all'incontro sul tema della corruzione nel mondo del calcio e delle scommesse sportive organizzato dalla FIGC il 27.3.2017 presso lo Stadio Olimpico di Roma, come risulta in modo evidente, e peraltro non contestata in questa sede, dagli atti depositati dalla Procura Federale.

Da tutto quanto sopra esposto deriva l'affermazione di responsabilità del legale rappresentante, da cui consegue anche la responsabilità diretta della Società, da sanzionarsi secondo minimi edittali.

Il dispositivo

Per tali motivi, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, delibera di infliggere:

- per il Sig. Renzo Fausto Cavagna: giorni 40 (quaranta) giorni di inibizione;
- per la Società AC Lumezzane Spa: l'ammenda di € 40.000,00 (euro quarantamila/00).

Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
Cons. Roberto Proietti

“”

Pubblicato in Roma il 31 gennaio 2018.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio